SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 93**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 20 aprile 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 22:

SICO - Società italiana carburo ossigeno, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1991.

Igino Mazzola, società per azioni, in Marano Lagunare: Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1991.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1991.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1990, relativo all'individuazione delle aziende ed istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono stati individuati gli istituti e le aziende di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 1, comma 1, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali entro i limiti del 20% e del 25%, e l'art. 3, comma 3-*ter*, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di parte corrente riferiti all'esercizio finanziario 1990 nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3-*bis*, lettera *b)*, i quali estendono a dette operazioni di mutuo le disposizioni di cui al richiamato art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 382/1989 riguardo gli istituti di credito abilitati a concedere i mutui, nonché riguardo le condizioni, la durata e le modalità degli stessi;

Visti in particolare l'art. 2, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, concernente l'indicazione dei parametri da utilizzare per la determinazione della misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo a tasso variabile ed il successivo decreto in data 30 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 1990, che ha modificato il citato comma 3;

Considerato che, anche in conseguenza dello sviluppo del mercato telematico, la lira interbancaria tre mesi lettera viene ora frequentemente utilizzata dagli enti creditizi come parametro di indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi;

Attesa l'opportunità di utilizzare il nuovo parametro della lira interbancaria tre mesi lettera già per il semestre in corso, anche allo scopo di adeguare le remunerazioni degli impieghi ai costi sopportati dal sistema per la provvista dei fondi;

Decreta:

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, come modificato dal successivo decreto ministeriale in data 30 giugno 1990 ed il comma 4 del medesimo articolo citati nelle premesse, sono così sostituiti:

«3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75 riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

4. Al dato come sopra calcolato arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80».

Il presente dereto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 179

91A1847

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 21 marzo 1991.

Norme per l'istituzione di conservatori di musica, accademie di belle arti e licei artistici. (Ordinanza n. 71).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 45 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto l'art. 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1988, n. 464;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II - n. 850/89 del 27 settembre 1989;

Ordina:

Art. 1.

Generalità

1. In attesa del riordinamento legislativo dell'istruzione per le arti visive, recitative, coreutiche e musicali, non si procederà di regola a nuove istituzioni di accademie o conservatori se non nei casi di sicure e comprovate esigenze e, comunque, previa apposita convenzione con gli enti proponenti, da stipularsi, obbligatoriamente secondo l'unito schema *C*/1 (allegato 1).

Art. 2.

Presentazione delle domande e documentazione

1. Le amministrazioni comunali o provinciali che intendono proporre la istituzione di un conservatorio o di una accademia debbono inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Carcani n. 61 - 00153 Roma, entro il 15 novembre di ciascun anno (*) a mezzo l'unito modulo *D*/1 (allegato 2), allegando i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla richiesta dell'istituzione ed all'assunzione di tutti gli oneri specificamente previsti dallo schema di convenzione di cui all'art. 1. La deliberazione, resa esecutiva a norma di legge, deve essere munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, senza opposizioni, all'albo dell'ente e degli estremi di approvazione da parte degli organi tutori competenti. La deliberazione deve, anche, espressamente indicare le fonti di finanziamento che l'amministrazione intende utilizzare per far fronte ai lavori previsti nella relazione di cui alla successiva lettera *c)*;

b) pianta dell'intero edificio, di proprietà dell'ente, che si intende destinare, in tutto o in parte, a uso esclusivo e permanente della istituzione richiesta. Detta pianta, riprodotta su scala 1:1000, firmata da un tecnico dell'amministrazione, deve riprodurre ogni piano dell'edificio, compresi eventuali locali seminterrati o cantinati, le aree annesse e le pertinenze;

c) relazione, firmata da un tecnico, sui lavori di manutenzione straordinaria, riattamento o trasformazione necessari per una adeguata e coerente utilizzazione scolastica dell'immobile, in ragione delle esigenze didattiche e funzionali del tipo di istituzione richiesta.

2. Non si terrà conto delle domande corredate da documentazione incompleta.

(*) In prima applicazione il termine predetto è fissato al 31 maggio 1991.

Art. 3.

Procedura istitutiva

1. Nell'ipotesi in cui il Ministero intenda dar corso alla proposta dell'ente sarà osservata la seguente procedura:

1) visita ispettiva ministeriale per l'accertamento in loco dell'idoneità dell'immobile proposto in relazione all'istituzione richiesta, tenuto conto dei lavori di manutenzione straordinaria, riattamento o trasformazione indicati nella relazione di cui all'art. 2, lettera *c)*.

2) Comunicazione all'ente dell'adesione da parte del Ministero alla proposta (se gli accertamenti ispettivi daranno esito negativo tale circostanza sarà comunque comunicata all'ente).

3) Predisposizione da parte dell'ente locale di un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria, riattamento e trasformazione dell'immobile ad uso esclusivo e permanente dell'istituzione richiesta, anche secondo le indicazioni fornite da un tecnico all'uopo designato dal Ministero con retribuzione delle prestazioni professionali a carico dell'ente locale.

4) Parere dell'ispettorato per l'istruzione artistica sulla congruità del progetto, in relazione alla istituzione destinataria dell'immobile.

5) Approvazione del progetto da parte degli organi competenti e rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie.

6) Stipula della «convenzione» secondo l'unito schema *C*/1.

7) Emissione del decreto ministeriale istitutivo del conservatorio o dell'accademia, con espressa riserva di successiva autorizzazione al funzionamento.

8) Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, riattamento o trasformazione della sede della concessa istituzione secondo il progetto esecutivo di cui al punto 3).

9) Accertamento ispettivo del Ministero sulla conformità al progetto dei lavori eseguiti e sull'avvenuto rilascio da parte degli organi competenti dei prescritti certificati di agibilità dell'edificio ad uso dell'istituzione.

10) Fornitura da parte dell'ente degli impianti, dell'arredamento e delle attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della «convenzione».

11) Accertamento ispettivo del Ministero sulla conformità e completezza delle forniture eseguite dall'ente a norma della «convenzione».

12) Emissione del decreto ministeriale autorizzativo del funzionamento dell'accademia o conservatorio.

Art. 4.

Autonomie delle sezioni staccate dei conservatori di musica

1. Le amministrazioni comunali o provinciali che intendano proporre la concessione dell'autonomia per la sezione staccata di un conservatorio di musica debbono

proporre domanda al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Carcani n. 61 - 00153 Roma, entro il 15 novembre di ciascun anno (*), a mezzo l'unito modulo *D*/2 (allegato 3) allegando i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare dell'ente relativa alla richiesta dell'autonomia della sezione staccata ed alla assunzione di tutti gli oneri specificatamente previsti dagli schemi di convenzione *C*/2 o *C*/3 (a seconda che l'istituzione risulti allocata in edifico di proprietà dell'ente o di altri) uniti alla presente (allegato 4 e 5). La deliberazione deve essere munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, senza opposizioni, all'albo dell'ente, e degli estremi di approvazione da parte degli organi tutori competenti.

Se l'amministrazione proponente intende destinare all'istituzione un edificio, di proprietà dell'ente medesimo, diverso da quello ove al presente la sezione staccata risulta allocata, la deliberazione consiliare dovrà riguardare la convenzione di cui allo schema *C*/1 (allegato 1) e dovranno essere allegati alla domanda anche i documenti previsti dall'art. 2, lettere *b)* e *c)*. In tal caso la procedura autorizzativa dell'autonomia sarà quella prevista dall'art. 3 per le nuove istituzioni.

(*) In prima applicazione il termine predetto è fissato al 31 maggio 1991.

Art. 5.
Licei artistici

1. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione anche per l'istituzione dei licei artistici, di sezioni staccate di detti licei, e per la concessione dell'autonomia a sezioni staccate dei medesimi. Relativamente a dette scuole la domanda dell'ente, redatta secondo gli uniti moduli *D*/1 (per l'istituzione) e *D*/2 (per la concessione dell'autonomia), deve essere presentata al competente provveditore agli studi per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale riguardante la razionalizzazione e istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO 1

Schema C/1

Convenzione tra l'amministrazione ....
di .... *e il Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione ed il funzionamento di* ....
in ....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovant......, il giorno ....
del mese di .... in ....
nella sede del .... di ....
sita in ....
innanzi a me dott. ...., iscritto nel ruolo de...
distrett... notaril... di ....
e in presenza dei seguenti testimoni ed idonei:

sig. ....,
nat... a .... il ....,
residente a ....;

sig. ....,
nat... a .... il ....,
residente a ....;

sono comparsi:

da una parte, in rappresentanza dell'amministrazione ....
.... di .... con sede in ....
.... codice fiscale ....
il sig. ....,
nat... a .... il ....,
nella qualità di ....
domiciliato per la carica in ....,
a quanto infra autorizzato con deliberazione del .... n. ....
in data .... pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, approvata dalla commissione di controllo di ....
in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*A*»;

per l'altra parte, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione con sede in Roma, viale Trastevere, codice fiscale n. 80189210588 il sig. ....
nat... a .... il ....,
domiciliato per la carica in Roma, dirigente presso il Ministero suddetto, il quale dichiara di intervenire in virtù di decreto del Ministro della pubblica istruzione in data ...., che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*B*».

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, nelle rispettive qualità predette, premettono e convengono quanto segue:

Capo I

PREMESSA

1) L'amministrazione .... di ....
.... con deliberazione n. .... del .... pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, e approvata dalla commissione di controllo di ....
in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale si allega alla presente sotto la lettera «*C*», ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione la istituzione di ....
.... in ....
mettendo a disposizione del citato Ministero l'immobile di proprietà dell'amministrazione predetta sito in ....,
destinandolo a sede del .... e assumendo a proprio carico gli oneri relativi alla somministrazione dei locali anzidetti, nonché quelli concernenti la trasformazione e il riattamento dei medesimi, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per consumi di acqua, elettricità, forza motrice, gas e riscaldamento, impianto telefonico e telefax, una adeguata dotazione dell'arredamento e delle attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche.

2) Il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. ....
del .... che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera «*D*», si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta dell'amministrazione ....
di .... invitando la medesima a stipulare la presente convenzione.

3) Tutto ciò premesso i comparenti stipulano la presente convenzione, da formare con la narrativa unico ed inscindibile contesto.

Capo II

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE ....
DI .... E IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL ....

Art. 1.

1) L'amministrazione .... di..........
cede in uso gratuito al Ministero della pubblica istruzione, esclusivamente per il funzionamento del ....
l'immobile sito in ....
ed assume a proprio carico l'onere della trasformazione e riattamento del medesimo.

2) Detto immobile, meglio individuato nella planimetria e nella relazione allegate sotto le lettere «*E*» ed «*F*», ubicato in ....
.... confina con ....
....
....
ed è iscritto al nuovo catasto urbano, foglio ...., con i numeri mappali ....

3) Per la trasformazione ed il riattamento dell'immobile anzidetto l'amministrazione si impegna ad eseguire a suo carico i necessari lavori di cui alla relazione allegata sotto la lettera «*G*». Detti lavori dovranno essere completati e collaudati entro e non oltre il .... pena l'automatica rescissione della presente convenzione da parte del Ministero.

Art. 2.

1) L'amministrazione .... di..........
assume, altresì, a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto immobile, nonché quelle relative ai consumi si acqua, elettricità, forza motrice, gas, telefono, riscaldamento ed all'assicurazione del fabbricato medesimo.

2) Detti oneri saranno annualmente iscritti nel bilancio dell'amministrazione .... come spese obbligatorie.

Art. 3.

1) L'amministrazione .... di..........
si impegna, inoltre, ad installare nella sede del..........
l'impianto telefonico e telefax e a fornire l'arredamento e le attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche di cui all'elenco allegato sotto la lettera «*H*», nonché a rinnovarli ed integrarli nel tempo secondo le esigenze della°istituzione scolastica.

Art. 4.

1) Il Ministero della pubblica istruzione, oltre ad assumersi le spese del personale direttivo, docente, amministrativo ed A.T.A. in servizio presso ....
si obbliga alle spese di funzionamento della istituzione escluse quelle il cui onere è assunto dall'amministrazione..........
di .... ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1) Gli effetti della presente convenzione, che avrà la durata di novantanove anni, decorrono dalla data di registrazione del presente atto.

Art. 6.

1) Si conviene tra le parti che il decreto ministeriale autorizzativo del funzionamento del .... di..........
sarà emesso dal Ministro della pubblica istruzione solo dopo che saranno completati tutti i lavori di riattamento e trasformazione degli immobili destinati all'istituzione *de quo*, saranno per gli stessi acquisiti i certificati di agibilità ed idoneità rilasciati dalle competenti autorità e saranno forniti dalla amministrazione..........
di.......... di tutti gli arredi, le attrezzature scientifiche, tecniche e didattiche di cui all'art. 3.

Le iscrizioni degli alunni potranno comunque essere effettuate solo dopo l'emissione del predetto decreto ministeriale ed in ogni caso, non oltre il numero in esso determinato in ragione delle strutture dell'istituzione scolastica.

Art. 7.

1) Le spese del presente atto e tutte le altre ad esso correlate sono a carico del .... che — come sopra rappresentata — le assume.

I comparenti dichiarano che ai soli effetti della Cassa nazionale del notariato il valore della presente convenzione è di lire ....

Il presente contratto va esente da imposta, in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), trattandosi di trasferimenti a favore dello Stato, senza fini di lucro, che hanno come scopo esclusivo lo studio e l'istruzione ed è esente da imposta ipotecaria a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e da INVIM a norma dell'art. 25, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Il presente atto ricevuto da me notaio è stato da me letto ai comparenti in presenza di testimoni insieme con i quali e con me essi lo sottoscrivono, anche a margine del foglio intermedio, dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto in parte da me notaio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ....

ALLEGATO 2

Mod. *D*/1

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica -
Via Carcani, 61 - 00153 ROMA

OGGETTO: Istituzione di un (1)..........
nel comune di.......... - Richiesta.

Il sottoscritto.......... nella qualità di .... del .... di..........
chiede, a norma dell'ordinanza ministeriale..........
del .... la istituzione di..........
..........nel comune di ....
a tal fine allega alla presente i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare n. ...... del ....
relativa alla richiesta dell'istituzione ed all'assunzione di tutti gli oneri specificatamente previsti dallo schema di convenzione, mod. *C*/1, unito all'ordinanza ministeriale predetta. La deliberazione, resa esecutiva a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 2, e successive modificazioni, risulta munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, senza opposizioni, all'albo di questa amministrazione e degli estremi di approvazione della medesima da parte degli organi tutori competenti, e indica, altresì, espressamente, le fonti di finanziamento che l'amministrazione intende utilizzare per far fronte ai lavori previsti nella relazione di cui alla lettera *c*);

b) pianta dell'intero edificio di proprietà di questa amministrazione, che si è deliberato di destinare in (2)..........
ad uso esclusivo e permanente, dell'istituzione richiesta.

Detta pianta firmata dal tecnico (3).........., riprodotta su scala 1:1000, riproduce ogni piano dell'edificio, compresi i locali seminterrati o cantinati, le aree annesse e le pertinenze;

c) relazione firmata dal tecnico (3)..........
concernente i lavori di (4)..........
necessari per una adeguata e coerente utilizzazione scolastica dell'immobile in ragione delle esigenze didattiche e funzionali della istituzione richiesta.

Lo scrivente dichiara, infine, nella qualità, di impegnarsi, conformemente a quanto previsto dall'allegata deliberazione consiliare, alla retribuzione delle prestazioni professionali che saranno fonite dal tecnico designato dal Ministero a norma dell'art. 3, comma 1, punto 3), dell'ordinanza ministeriale.

Con osservanza

....

---

(1) Precisare se trattasi di accademia, conservatorio di musica, sezione staccata di un conservatorio di musica, liceo artistico, sezione di un liceo artistico.

(2) Specificare «tutto» o «parte».

(3) Indicare il nominativo del tecnico.

(4) Specificare il tipo di lavori: «manutenzione straordinaria», «riattamento», «trasformazione», «..........».

ALLEGATO 3

Mod. *D*/2

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Carcani, 61 - 00153 ROMA

OGGETTO: Autonomia del (1) .... di .... in atto sezione staccata del .... di .... - Richiesta.

Il sottoscritto.., nella qualità di .... del........................... di ....chiede, a norma dell'ordinanza ministeriale .... del .... la concessione dell'autonomia per il.. ....di.................. in atto funzionante come sezione staccata del .... di .... in locali di proprietà dell'amministrazione richiedente.

A tal fine si allegano alla presente i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare n. ...... del .... relativa alla richiesta autonomia della predetta istituzione scolastica ed all'assunzione di tutti gli oneri specificatamente previsti dallo schema di convenzione *C*/2 unito all'ordinanza ministeriale citata. La deliberazione risulta munita degli estremi di avvenuta pubblicazione, senza opposizione, all'albo di questa amministrazione e degli estremi di approvazione da parte degli organi tutori competenti, ed indica, altresì, espressamente, le fonti di finanziamento che l'Amministrazione intende utilizzare per far fronte agli oneri previsti dalla convenzione;

b) pianta dei locali, di proprietà dell'amministrazione richiedente, in atto destinati ad uso esclusivo della sezione staccata di cui si chiede l'autonomia. Detta pianta, riprodotta su scala 1:1000, firmata da un tecnico dell'amministrazione, riproduce ogni piano dell'edificio, compresi i locali seminterrati o cantinati, le aree annesse e le pertinenze;

c) una relazione sottoscritta, dal (2) .... dell'istituzione scolastica sul grado di adeguatezza e sufficienza dell'arredamento, e delle attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche di cui l'istituzione medesima in atto dispone e delle eventuali integrazioni necessarie.

Con osservanza

....

---

(1) Precisare se trattasi di sezione staccata di conservatorio di musica o di sezione staccata di liceo artistico.

(2) «Direttore» (se trattasi di sezione staccata di conservatorio) o «preside» (se trattasi di sezione staccata di liceo artistico).

ALLEGATO 4

Schema *C*/2

Convenzione tra l'amministrazione .... *di*................................ *e il Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione ed il funzionamento di* .... *in* ....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovant........, il giorno................................ del mese di .... in .... nella sede del.. di .... sita in.. innanzi a me dott..., iscritto nel ruolo de.. distrett.. notaril.. di.. e in presenza dei seguenti testimoni ed idonei:

sig.. nat... a .... il................................, residente a...;

sig.. nat... a .... il................................, residente a...;

sono comparsi:

da una parte, in rappresentanza dell'amministrazione............ ....di .... con sede in .... codice fiscale .... il sig.. nat... a .... il.............................., nella qualità di.. domiciliato per la carica in.., a quanto infraautorizzato con deliberazione del .... n. .... in data .... pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, approvata dalla commissione di controllo di .... in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*A*»;

per l'altra parte, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione con sede in Roma, viale Trastevere, codice fiscale n. 80189210588 il sig.. nat... a .... il.............................., domiciliato per la carica in Roma, dirigente presso il Ministero suddetto, il quale dichiara di intervenire in virtù di decreto del Ministro della pubblica istruzione in data.................................. che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*B*».

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, nelle rispettive qualità predette, premettono e convengono quanto segue:

Capo I

PREMESSA

1) L'amministrazione, ... di .... con deliberazione n. .... del................................ pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, e approvata dalla commissione di controllo di.. in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale si allega alla presente sotto la lettera «*C*», ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione la concessione dell'autonomia per.. di .... in atto funzionante come sezione staccata del .... di ...., mettendo a disposizione del citato Ministero l'immobile di proprietà dell'amministrazione predetta sito in.., destinandolo a sede del... e assumendo a proprio carico gli oneri relativi alla somministrazione dei locali anzidetti, nonché quelli concernenti la trasformazione e il riattamento dei medesimi, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per consumi di acqua, elettricità, forza motrice, gas e riscaldamento, impianto telefonico e telefax, una adeguata dotazione dell'arredamento e delle attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche.

2) Il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. .... del .... che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera «*D*», si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta dell'amministrazione................................ di.. invitando la medesima a stipulare la presente convenzione.

3) Tutto ciò premesso i comparenti stipulano la presente convenzione, da formare con la narrativa unico ed inscindibile contesto.

Capo II

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE.. DI............................ ED IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL..............................

Art. 1.

1) L'amministrazione .... di................ cede in uso gratuito al Ministero della pubblica istruzione, esclusivamente per il funzionamento del.................................... l'immobile sito in.. ed assume a proprio carico l'onere della trasformazione e riattamento del medesimo.

2) Detto immobile, meglio individuato nella planimetria e nella relazione allegata sotto le lettere «*E*» ed «*F*», ubicato in .... confina con ....
ed è iscritto al nuovo catasto urbano, foglio ...., con i numeri mappali ....

3) Per una migliore e più adeguata utilizzabilità dell'immobile anzidetto l'amministrazione si impegna ad eseguire a suo carico i necessari lavori di cui alla relazione allegata sotto la lettera «*G*». Detti lavori dovranno essere completati e collaudati entro e non oltre il .... pena l'automatica rescissione della presente convenzione da parte del Ministero e la graduale soppressione dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

1) L'amministrazione .... di .... assume, altresì, a proprio carico le spese relative alla manutenzione ordianaria e straordinaria del predetto immobile, nonché quelle relative ai consumi di acqua, elettricità, forza motrice, gas, telefono, riscaldamento ed alla assicurazione del fabbricato medesimo.

2) Detti oneri saranno annualmente iscritti nel bilancio dell'amministrazione .... come spese obbligatorie.

Art. 3.

1) L'amministrazione .... di............ si impegna, inoltre, ad installare nella sede del .... l'impianto telefonico e telefax e a fornire l'arredamento e le attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche di cui all'elenco allegato sotto le lettera «*H*», nonché a rinnovarli ed integrarli nel tempo secondo le esigenze della istituzione scolastica.

Art. 4.

1) Il Ministero della pubblica istruzione, oltre ad assumersi le spese del personale direttivo, docente, amministrativo ed A.T.A. in servizio presso ...., si obbliga alle spese di funzionamento della istituzione escluse quelle il cui onere è assunto dall'amministrazione.................................... di .... ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1) Gli effetti della presente convenzione, che avrà la durata di nonvantanove anni, decorrono dalla data di registrazione del presente atto.

Art. 6.

1) Si conviene tra le parti che il decreto ministeriale autorizzativo dell'autonomia del .... di .... sarà emesso dal Ministro della pubblica istruzione solo dopo che saranno completati tutti i lavori di cui alla relazione allegata sotto la lettera «*G*», saranno acquisiti per l'immobile sede dell'istituzione i certificati di agibilità ed idoneità rilasciati dalle competenti autorità e saranno forniti dall'amministrazione.. di .... tutti gli arredi, le attrezzature scientifiche, tecniche e didattiche di cui all'art. 3.

Le iscrizioni degli alunni potranno comunque essere effettuate non oltre il numero determinato nel decreto ministeriale di concessione dell'autonomia, in ragione delle strutture dell'istituzione scolastica.

Art. 7.

1) Le spese del presente atto e tutte le altre ad esso correlate sono a carico del .... che — come sopra rappresentata — le assume.

I comparenti dichiarano che ai soli effetti della Cassa nazionale del notariato il valore della presente convenzione è di lire ....

Il presente contratto va esente da imposta, in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), trattandosi di trasferimenti a favore dello Stato, senza fini di lucro, che hanno come scopo esclusivo lo studio e l'istruzione ed è esente da imposta ipotecaria a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e da INVIM a norma dell'art. 25, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Il presente atto ricevuto da me notaio è stato da me letto ai comparenti in presenza di testimoni insieme con i quali e con me essi lo sottoscrivono, anche a margine del foglio intermedio, dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto in parte da me notaio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ....

ALLEGATO 5

Schema C/3

Convenzione tra l'amministrazione .... di.................................. e il Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione ed il funzionamento di .... in ....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovant........, il giorno........................... del mese di .... in .... nella sede del... di .... sita in.. innanzi a me dott.............................., iscritto nel ruolo de.. distrett.. notaril.. di.. e in presenza dei seguenti testimoni ed idonei:

sig..
nat... a .... il..............................,
residente a...;

sig..
nat... a .... il..............................,
residente a...;

sono comparsi:

da una parte, in rappresentanza dell'amministrazione............ .... di .... con sede in.................... .... codice fiscale.. il sig. .... nat... a .... il.............................., nella qualità di... domiciliato per la carica in.., a quanto infraautorizzato con deliberazione del......................... n. .... in data .... pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, approvata dalla commissione di controllo di............... .... in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*A*»;

per l'altra parte, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione con sede in Roma, viale Trastevere, codice fiscale n. 80189210588 il sig.. nat... a .... il..............................., domiciliato per la carica in Roma, dirigento presso il Ministero suddetto, il quale dichiara di intervenire in virtù di decreto del Ministro della pubblica istruzione in data ...., che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera «*B*».

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, nelle rispettive qualità predette, premettono e convengono quanto segue:

Capo I

PREMESSA

1) L'amministrazione .... di .... con deliberazione n. .... del.................................. pubblicata all'albo pretorio, senza opposizione, e approvata dalla commissione di controllo di.. in data .... prot. n. ...., che in copia conforme all'originale si allega alla presente sotto la lettera «*C*», ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione la concessione dell'autonomia per... di .... in atto funzionante come sezione staccata del................................ di .... mettendo a disposizione del citato Ministero l'immobile acquisito in locazione, sito in ...., destinandolo a sede del .... e assumendo a proprio carico gli oneri relativi alla somministrazione dei locali anzidetti, nonché quelli concernenti la trasformazione e il riattamento dei medesimi, la loro manutenzione, le spese per consumi di acqua, elettricità, forza motrice, gas e riscaldamento, impianto telefonico e telefax, una adeguata dotazione dell'arredamento e delle attrezzature didattiche, tecniche e scientifiche.

2) Il Ministero della pubblica istruzione, con nota n. .... del .... che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera «*D*», si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta dell'amministrazione .... di............................ invitando la medesima a stipulare la presente convenzione.

3) Tutto ciò premesso i comparenti stipulano la presente convenzione, da formare con la narrativa unico ed inscindibile contesto.

Capo II

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE ....
DI ....
E IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL ....

Art. 1.

1) L'amministrazione .... di .... cede in uso gratuito al Ministero della pubblica istruzione, esclusivamente per il funzionamento del .... l'immobile sito in .... acquisito in locazione dalla .... con contratto del .... ed assume a proprio carico l'onere della trasformazione e riattamento del medesimo.

2) Detto immobile, meglio individuato nel predetto contratto di locazione, nella planimetria e nella relazione allegata sotto le lettere «*E*» ed «*F*», ubicato in .... confina con ....
....
....
ed è iscritto al nuovo catasto urbano, foglio ...., con i numeri mappali ....

3) Per una migliore e più adeguata utilizzabilità dell'immobile anzidetto l'amministrazione si impegna ad eseguire a suo carico i necessari lavori di cui alla relazione allegata sotto la lettera «*G*». Detti lavori dovranno essere completati e collaudati entro e non oltre il .... pena l'automatica rescissione della presente convenzione da parte del Ministero e la graduale soppressione dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

1) L'amministrazione .... di .... assume, altresì, a proprio carico le spese relative ai consumi di acqua, elettricità, forza motrice, gas, telefono, riscaldamento ed alla assicurazione del fabbricato medesimo.

2) Detti oneri saranno annualmente iscritti nel bilancio dell'amministrazione .... come spese obbligatorie.

Art. 2-*bis*.

1) In forza della presente convenzione l'amministrazione .... di ....

a) assume l'obbligo con priorità rispetto ad altre esigenze dell'ente territoriale medesimo di reperire in .... un edificio di proprietà o da acquistare in proprietà e da destinare a sede esclusiva e permanente dell'istituzione scolastica anzidetta;

b) assume, altresì, l'obbligo nel caso di rescissione o mancato rinnovo del contratto di locazione dell'immobile individuato all'art. 1, comma 2, del presente atto, di fornire a suo carico altro idoneo ed adeguato edificio provvedendo a proprie spese al trasferimento dell'istituzione scolastica nella diversa sede senza interruzione dell'attività didattica.

2) Nelle ipotesi di cui al precedente comma si procederà a stipulare tra le parti un atto aggiuntivo della presente convenzione.

Art. 3.

1) L'amministrazione .... di .... si impegna, inoltre, ad installare nella sede del .... l'impianto telefonico e telefax e a fornire l'arredamento e le attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche di cui all'elenco allegato sotto la lettera «*H*».

Art. 4.

1) Il Ministero della pubblica istruzione, oltre ad assumersi le spese del personale direttivo, docente, amministrativo ed A.T.A. in servizio presso ...., si obbliga alle spese di funzionamento della istituzione escluse quelle il cui onere è assunto dall'amministrazione .... di .... ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1) Gli effetti della presente convenzione, che avrà la durata di nonvantanove anni, decorrono dalla data di registrazione del presente atto.

Art. 6.

1) Si conviene tra le parti che il decreto ministeriale autorizzativo dell'autonomia del .... di .... sarà emesso dal Ministro della pubblica istruzione solo dopo che saranno completati tutti i lavori di riattamento e trasformazione degli immobili destinati all'istituzione *de quo*, saranno per gli stessi acquisiti i certificati di agibilità ed idoneità rilasciati dalle competenti autorità e saranno forniti dall'amministrazione .... di .... tutti gli arredi, le attrezzature scientifiche, tecniche e didattiche di cui all'art. 3.

Le iscrizioni degli alunni potranno comunque essere effettuate, non oltre il numero determinato nel decreto ministeriale di concessione dell'autonomia, in ragione delle strutture dell'istituzione scolastica.

Art. 7.

1) Le spese del presente atto e tutte le altre ad esso correlate sono a carico del .... che — come sopra rappresentata — le assume.

I comparenti dichiarano che ai soli effetti della Cassa nazionale del notariato il valore della presente convenzione è di lire ....

Il presente contratto va esente da imposta, in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), trattandosi di trasferimenti a favore dello Stato, senza fini di lucro che hanno come scopo esclusivo lo studio e l'istruzione ed è esente da imposta ipotecaria a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e da INVIM a norma dell'art. 25, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Il presente atto ricevuto da me notaio è stato da me letto ai comparenti in presenza di testimoni insieme con i quali e con me essi lo sottoscrivono, anche a margine del foglio intermedio, dopo averlo approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto in parte da me notaio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ....

91A1819

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 1991.

Misure volte a favorire l'urgente realizzazione dei lavori sulla strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga. (Ordinanza n. 2117/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 10640 in data 23 marzo 1991 con la quale il compartimento A.N.A.S. di Milano rappresenta la situazione di grave disagio a causa della inadeguatezza del tratto della strada statale n. 36 di attraversamento del centro di Lecco, con alti tassi di inquinamento ambientale, difficile accessibilità ai centri ospedalieri e di pubblico servizio urbano, grave congestione di traffico,

disagio determinato dalla mancanza del collegamento della strada provinciale n. 62 con la strada statale n. 36, da realizzarsi con il lotto del terzo ponte; con la quale nota il compartimento chiede l'emissione di una ordinanza che autorizzi l'affidamento dei lavori in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. n. 3621 in data 3 aprile 1991 con la quale si prospetta l'urgenza dei lavori indicati dal compartimento A.N.A.S. di Milano con la nota n. 10640 del 23 marzo 1991 per l'estrema precarietà e il pericolo connessi con la situazione sopra descritta;

Vista la nota n. 746/GAB del 3 aprile 1991 della prefettura di Como, con la quale si evidenziano nella congestione del traffico, nelle esondazioni del torrente Bitto sulla strada provinciale n. 62 con conseguente chiusura, e nella caduta massi sul tratto Lecco-Abbadia Lariana della strada statale n. 36, i motivi validi per la concessione di procedure d'urgenza per l'affidamento dei lavori sulla strada statale in argomento;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopracitati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S. proceda alla realizzazione dei lavori anzidetti anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Milano dei lavori per il raccordo di attraversamento di Lecco, tra la strada provinciale n. 62 e la strada statale n. 36, terzo ponte di Lecco, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Como provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Milano dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1820

ORDINANZA 5 aprile 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castel del Giudice in provincia di Isernia. (Ordinanza n. 2118/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 21 giugno 1988 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità in località Fonte Grande e Rione Unrra nel comune di Castel del Giudice;

Vista la nota n. 1965 del 2 agosto 1988 del comune di Castel del Giudice con la quale si richiede un finanziamento di L. 1.298.400.000 per la definitiva eliminazione del pericolo incombente in località Fonte Grande e Rione Unrra;

Vista la nota n. 2290 datata 28 agosto 1990 del comune di Castel del Giudice con la quale, oltre a sollecitare il finanziamento, si segnala l'aggravarsi del movimento franoso;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Castel del Giudice è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Castel del Giudice la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Castel del Giudice può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Castel del Giudice, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1821

ORDINANZA 6 aprile 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Oliveto Lucano in provincia di Matera. (Ordinanza n. 2119/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo datato 3 novembre 1989 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità per l'abitato urbano del comune di Oliveto Lucano;

Vista la nota n. 4470/141/GAB datata 23 novembre 1989 della prefettura di Matera con la quale si sollecitano interventi urgenti a difesa dell'abitato di Oliveto Lucano;

Vista la nota n. 5645 datata 12 dicembre 1989 del comune di Oliveto Lucano con la quale si trasmette un progetto di massima pari a L. 15.000.000.000, primo lotto primo stralcio, per il risanamento della rupe, nonché la nota n. 834 datata 23 febbraio 1990, dello stesso comune, con la quale si segnalano le ordinanze di sgombero emesse per le abitazioni, più a rischio, ubicate sul ciglio della rupe;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un parziale intervento teso alla riduzione del più immediato pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Oliveto Lucano è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Oliveto Lucano la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Oliveto Lucano può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Oliveto Lucano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1822

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazioneper la formazione di funzionari e dirigenti pubblici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, inerenti all'istituzione della scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e dirigenti pubblici.

Scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e di dirigenti pubblici

Art. 548. — Nell'Università degli studi di Siena è istituita la scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e di dirigenti pubblici.

La scuola ha lo scopo di:

a) formare operatori specializzati in grado di svolgere compiti dirigenziali nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici, nonché in grado di esercitare consulenza professionale a favore dei soggetti su menzionati;

b) favorire la ricerca su temi strumentali al conseguimento degli obiettivi formativi della scuola;

c) pubblicare dispense testi e lavori scientifici utili alla preparazione ed alla formazione dei partecipanti ai corsi;

d) organizzare attività seminariali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in amministrazione pubblica.

Art. 549. — Per l'attuazione delle attività didattiche provvede il consiglio della scuola.

Ai fini del coordinamento della programmazione didattica il consiglio della scuola può avvalersi di un comitato scientifico consultivo costituito dal direttore della scuola e dai responsabili delle diverse aree disciplinari.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede e la direzione della scuola.

Art. 550. — La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di corso sono previste almeno duecentoquaranta ore di insegnamento e almeno duecentodieci ore di attività pratiche guidate.

L'insegnamento è svolto con un numero di almeno dieci corsi annuali.

Art. 551. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in economia e commercio, economia aziendale, economia politica, giurisprudenza, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche ed economiche, sociologia, scienze economiche e sociali, scienze politiche.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che sono in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, equipollente, a norma di legge, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 552. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame secondo le modalità e la valutazione dei punteggi determinati dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Art. 553. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in diciannove per ciascun anno di corso per un totale di trentotto specializzandi.

Art. 554. — I corsi comprendono l'insegnamento delle seguenti materie raggruppate per aree affini:

a) Diritto pubblico interno e internazionale:

1) organizzazione e procedimenti amministrativi;
2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie;
3) diritto comparato della pubblica amministrazione;
4) rapporto di pubblico impiego.

b) Sociologia delle organizzazioni:

1) sociologia del lavoro;
2) sociologia e scienza dell'organizzazione;
3) psicologia sociale.

c) Contrattazione collettiva:

1) diritto sindacale e comparato;
2) gestione del rapporto individuale di lavoro;
3) teoria e tecnica della contrattazione collettiva;
4) organizzazione aziendale e direzione del personale.

d) Contabilità dello Stato;

1) contabilità pubblica;
2) ragioneria pubblica;
3) gestione del bilancio e delle risorse;
4) management pubblico.

e) Politica economica:

1) macro e micro economia avanzata;
2) struttura e problemi dell'economia italiana;
3) politica economica e finanziaria;
4) metodi quantitativi;
5) teoria dei sistemi informatici.

f) Scienza dell'amministrazione:

1) scienza dell'amministrazione.

g) Organizzazione e direzione delle amministrazioni e delle imprese pubbliche:

1) organizzazione e direzione delle amministrazioni e delle imprese pubbliche.

h) Economia politica:

1) economia politica.

i) Scienza delle finanze e diritto finanziario:

1) finanza pubblica.

l) Diritto amministrativo:

1) diritto degli enti locali.

Art. 555. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

FONDAMENTALI:

1) organizzazione e procedimenti amministrativi. . . . . ore minime 30
2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie . . . . » 30
3) contabilità pubblica . . . . » 30
4) politica economica e finanziaria » 30

COMPLEMENTARI:

1) diritto comparato della pubblica amministrazione;
2) diritto sindacale comparato;
3) organizzazione aziendale e direzione del personale;
4) ragioneria pubblica;
5) struttura e problemi dell'economia italiana;
6) macro e micro economia avanzata;
7) scienza dell'amministrazione.

2° Anno:

FONDAMENTALI:

1) sociologia e scienza dell'organizzazione	ore minime 30
2) teoria e tecnica della contrattazione collettiva	» 30
3) management pubblico	» 30
4) macro e micro economia avanzata	» 30

COMPLEMENTARI:

1) rapporto di pubblico impiego;
2) sociologia del lavoro;
3) psicologia sociale;
4) gestione del rapporto individuale di lavoro;
5) gestione del bilancio e delle risorse;
6) metodi quantitativi;
7) teoria dei sistemi informatici.

Art. 556. — Fino a tre insegnamenti possono essere sostituiti con un numero doppio di insegnamenti semestrali appartenenti alle stesse aree.

Per ogni biennio il consiglio della scuola determina, diviso per area e per anno, gli insegnamenti complementari da attivare.

Art. 557. — Per l'opzione di cui all'art. 556 gli spiecializzandi, all'inizio di ogni anno accademico, dovranno presentare al consiglio della scuola un piano di studio nel quale dovranno essere indicati gli insegnamenti annuali e semestrali che intendono frequentare.

La scelta dei corsi opzionali dovrà costituire l'orientamento all'interno della specializzazione; tutta l'attività sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Gli specializzandi inoltre dovranno scegliere gli insegnamenti complementari stabiliti per l'anno di iscrizione.

Il piano di studio sarà approvato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in centri di ricerca, uffici, studi universitari o extrauniversitari.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 558. — L'Università su proposta del consiglio della scuola può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1988, n. 162.

Art. 559. — Per l'ammissione agli esami teorico-pratici annuali e all'esame finale deve essere comprovata la frequenza ad almeno 3/4 delle lezioni ed almeno 3/4 delle attività pratiche.

Art. 560. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 561. — Il corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta concordata con i docenti della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 7 febbraio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A1824

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 1° marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 13 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 111, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, è aggiunta, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in patologia clinica.

Dopo l'art. 336 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo».

Art. 338. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende le seguenti aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:
statistica medica;
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi (indirizzo patologia clinica);
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica sistematica umana;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica.

f) Patologia generale e fisiopatologia:
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:
patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:
citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore.

La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II	»	30
metodologia biochimica II	»	30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I	»	60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica	»	60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I	»	50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I	ore	25
biochimica patologica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia	ore	25
citopatologia e citogenetica I	»	25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche II	»	30
biochimica clinica	»	30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologia II	»	50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina	»	30
fisiopatologia generale e speciale I	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 40):

immunopatologia I	»	40

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture	ore	25
citopatologia e citogenetica II	»	25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale	»	25
sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III	»	30
enzimologia	»	30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . ore 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II . . . . » 20
immunopatologia II . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semiautomatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . ore 50
patologia cellulare e tessutale . . . . » 50
patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 344. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

chimica, biochimica clinica, microbiologia, parassitologia, patologia clinica, patologia generale, virologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 1° marzo 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A1825

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 aprile 1991, n. 3.

Imposta INVIM - applicazione art. 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. Mutamento di indirizzo interpretativo.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari
Agli uffici del registro

e, per conoscenza:

All'Avvocatura generale dello Stato (rif. fg. n. 13864 - Cons. 9255/90 - del 21 febbraio 1991)
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed alle altre direzioni generali
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

Si premette che il testo vigente del sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, disciplinante l'imposta INVIM — a seguito delle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e della legge 22 dicembre 1975, n. 694 — è il seguente: «In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio».

Sul problema dell'applicabilità o meno di tale particolare criterio di determinazione dell'incremento di valore imponibile alla fattispecie di demolizione di fabbricato preesistente con successiva ricostruzione sull'area di risulta, nonché a quella di ristrutturazione integrale dell'edificio, la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria è stata finora indirizzata nel senso di considerare la norma in discorso come avente una portata del tutto eccezionale. Ciò in quanto, a seguito della sua estensione anche a soggetti diversi dalle imprese di costruzione (per effetto della modifica apportata dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), la disposizione avrebbe perso la sua giustificazione originaria incentrata sulla necessità di depurare dall'incremento di valore la parte di esso ascrivibile a profitto di impresa, assumendo così una mera funzione agevolativa; conseguentemente, non

potendo la norma che essere interpretata restrittivamente, l'unica ipotesi riconducibile nel sesto comma dell'art. 6 non poteva che essere quella della costruzione su area «vergine» e, quindi, non su area risultante da demolizioni di fabbricati siano esse totali o, a maggior ragione, parziali.

All'orientamento ministeriale si è andata contrapponendo la giurisprudenza, alquanto costante, delle commissioni tributarie e, particolarmente, della commissione tributaria centrale, la quale, partendo da interpretazioni estensive e sotto taluni aspetti analogiche, ha ricompreso nell'ambito di applicazione del detto sesto comma anche le ipotesi di ricostruzione su area risultante dalla totale demolizione di fabbricato preesistente e di ristrutturazione *ab imis* del vecchio edificio.

La sez. I della Corte di cassazione è intervenuta, per la prima volta, con la sentenza n. 4968 del 28 maggio 1990 e con le altre conformi della stessa data, affrontando lo specifico problema delle ristrutturazioni, che ha fatto rientrare nel sesto comma dell'art. 6 a condizione che «l'opera di demolizione sia così penetrante ed avanzata da ridurre l'originaria costruzione a semplici elementi strutturali residui privi, in quanto tali, di un'autonoma valenza commerciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile, in una prima fase, e mere componenti della costruzione completamente ristrutturata, in una seconda fase».

Indirettamente, con la stessa sentenza, la Corte ha affermato l'applicabilità del ripetuto sesto comma alla fattispecie della totale demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione, laddove ha argomentato che «nell'ipotesi, invece, in cui alla riduzione del bene ad area nuda consegua la successiva edificazione, la fattispecie integrata è quella del sesto comma dell'art. 6».

La Scrivente ritiene di poter cogliere, fra le approfondite argomentazioni svolte dalla Corte, una puntualizzazione estremamente significativa e tale da indurre a modificare l'interpretazione ministeriale finora adottata e, nel contempo, da soccorrere per l'esatta delimitazione dell'ambito di operatività del sesto comma dell'art. 6 nonchè per l'individuazione delle modalità di sua applicazione in relazione alle fattispecie in discorso di «ricostruzione» od «integrale ristrutturazione».

La Corte infatti — allontanandosi dall'ottica della ricerca della *ratio* della particolare norma nella esigenza di sottrarre alla tassazione INVIM il profitto dell'impresa, nonché da quella della trasformazione della *ratio* stessa in mera finalità agevolativa (ottica, che è stata finora foriera del contrasto fra le posizioni assunte dalla giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria) — ha sottolineato la pari dignità del primo e sesto comma dell'art. 6, la cui *ratio* va ricercata nella necessità di dettare criteri diversi di determinazione dell'incremento di valore imponibile in relazione ai differenti fenomeni da assoggettare a tassazione. Essa, testualmente, ha detto «Si può ritenere, infatti, che la disciplina del sesto comma non si pone come norma eccezionale rispetto a quella ritenuta generale del primo comma e che entrambi i criteri sono espressione di un unico principio adattato con modalità diverse a fattispecie differenti previste dal legislatore.

La difformità dei criteri applicativi corrisponde a diversità di situazioni di fatto ipotizzate come espressione di un unico principio; la situazione di vantaggio è la mera conseguenza della diversità di fattispecie, senza che per ciò debba divenire la *ratio* ed il fondamento del criterio stesso».

Ponendosi su questo corretto piano della Corte di cassazione, viene a cadere il fondamento della interpretazione restrittiva finora data dall'Amministrazione finanziaria al sesto comma dell'art. 6 in quanto norma agevolativa e, quindi, del tutto eccezionale.

Mutata così l'ottica interpretativa, non vi sono più motivi che ostino a dare un significato più ampio alla «lettera» del sesto comma. In esso si parla di «area» («in caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area») e la parola non può significare soltanto l'area «vergine», sulla quale cioè non si sia ancora costruito, ma deve ricomprendere anche l'area che tale è diventata a seguito di integrale demolizione di preesistente fabbricato ovvero di demolizione «così penetrante ed avanzata da ridurre l'originaria costruzione a semplici elementi strutturali residui privi, in quanto tali, di un'autonoma valenza commerciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile...». Nel comma stesso si parla di «costruzione» (...«verificatosi fino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione»...) e la dizione non può non ricomprendere anche la ricostruzione totale o quasi totale essendo pur essa sostanzialmente una «costruzione».

Accolte le conclusioni della Corte di cassazione sorge il problema, che non sembra esaustivamente trattato dalla Corte stessa, della individuazione del valore finale da assumere ai fini della quantificazione dell'incremento di valore imponibile maturato nel primo periodo. Nelle ipotesi, in trattazione, di ricostruzione o di ristrutturazione integrale bisogna, cioè, assumere come valore finale del primo periodo:

a) quello del fabbricato alla data di inizio della demolizione (con conseguente neutralizzazione del periodo che va da detto inizio di demolizione fino alla ultimazione dei lavori di ricostruzione e, quindi, con esclusione delle spese di demolizione oltre che, ovviamente, di quelle di ricostruzione);

b) oppure, quello dell'area alla data di inizio della ricostruzione (con conseguente neutralizzazione del periodo che va da detto inizio della ricostruzione fino alla sua ultimazione e, quindi, con computabilità delle spese di demolizione).

La Scrivente ritiene che la soluzione non possa che essere la seconda. Ed invero il sesto comma dell'art. 6 fa riferimento letteralmente, quando disciplina siffatto primo periodo, all'«area»; inoltre, il primo comma dell'art. 18, nello stabilire gli elementi che devono

essere indicati nella dichiarazione INVIM, prescrive, che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, deve essere dichiarato il valore finale dell'«area». Pertanto occorre necessariamente arrivare fino al momento in cui, emersa una area riedificabile, essa comincia ad essere utilizzata per la ricostruzione.

A questo proposito è opportuno puntualizzare che il valore dell'area utilizzata per la costruzione o ricostruzione (quest'ultima, sia totale che quasi totale) rimane al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme che impediscono all'ufficio fiscale l'esercizio del potere di rettifica in aumento dei valori immobiliari dichiarati in determinate misure (art. 52 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; art. 34 del testo unico sull'imposta di successione approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).

D'altro canto siffatta soluzione, oltre che rispondere alla lettera della norma, appare del tutto coerente con i principi informatori dell'INVIM, dovendosi cogliere l'incremento di valore non già in relazione ad un fabbricato demolendo bensì con riferimento alla valenza economica dell'area che si libera a seguito della demolizione per il suo reimpiego nella realizzazione di nuovi edifici; valenza economica, particolarmente accentuata laddove con la demolizione del vecchio edificio si rendono disponibili per la ricostruzione anche aree circostanti al vecchio edificio medesimo e di esso facenti parte integrante.

Un secondo problema, anch'esso sembrante non dettagliatamente approfondito nella citata sentenza n. 4968, concerne, sempre con riferimento al primo periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile, la individuazione del valore iniziale; se, cioè, debba assumersi, al fine di operare un confronto omogeneo, il valore dell'area, al momento dell'acquisto del fabbricato demolendo, corrispondente a quella utilizzata per la ricostruzione, oppure debba assumersi il valore del fabbricato demolendo al momento del suo acquisto.

Al riguardo la soluzione non può che essere la seconda. Ed invero la tecnica applicativa dell'INVIM, particolarmente delineata nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, richiede che si debba aver riguardo, come valore iniziale, al valore del bene quale esso si presentava strutturato al momento del suo acquisto (od al diverso momento di riferimento secondo le regole INVIM. Ad esempio: se il fabbricato demolendo è stato acquistato antecedentemente al primo gennaio 1963, si assumerà il valore dello stesso a tale data; se il fabbricato che sarà successivamente demolito è stato assoggettato ad INVIM periodica, sia essa decennale che «straordinaria» ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si assumerà il valore dello stesso alla data di compimento del decennio od alla data del primo genaio 1983, quest'ultimo determinato secondo le modalità indicate nello stesso art. 26).

D'altro canto la comparazione fra qualità diverse dello stesso bene che nel tempo ha mutato la sua struttura è una conseguenza connaturale all'applicazione dell'INVIM e si verifica frequentemente. Si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto che acquista un fabbricato, lo demolisce e, quindi, vende l'area di risulta; non v'è dubbio che, nella fattispecie, l'incremento di valore sarà dato dalla differenza tra il valore dell'area di risulta al momento della vendita ed il valore del fabbricato al momento del suo acquisto, al netto delle spese di demolizione e di altre eventuali spese ammissibili.

Sul secondo periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile e, cioè, su quello che va dalla ultimazione del fabbricato fino al suo trasferimento od al compimento del decennio (ovvero, per l'INVIM «straordinaria», fino al primo gennaio 1983), non sorgono particolari problemi; la fattispecie, infatti, è del tutto uguale a quella della utilizzazione edificatoria di aree «vergini». Va solo annotato (ed il chiarimento vale, ovviamente, anche con riferimento alla predetta utilizzazione di aree «vergini»):

a) che, ai fini del computo del decennio, non ha rilevanza la data di ultimazione del fabbricato bensì quella, antecedente, che segna il momento iniziale del primo periodo di maturazione dell'incremento;

b) che la liquidazione dell'imposta separatamente per i due periodi di incremento, oltre ad influire sulla quantificazione del debito d'imposta, comporta l'impossibilità di operare compensazioni nel senso, ad esempio, che un eventuale decremento registrato nel primo periodo non può essere sottratto dall'incremento registrato nel secondo.

L'estensione dell'ambito di operatività, nei sensi sovraillustrati, del sesto comma dell'art. 6 implica peraltro l'esigenza di chiarire il comportamento da tenere nei casi, ancorché di scarsa frequenza, in cui concorrono entrambe le situazioni di utilizzazione di area «vergine» e di utilizzazione di area di risulta. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acquista un'area «vergine», vi costruisce un fabbricato, demolisce il fabbricato stesso, costruisce sull'area di risulta un altro fabbricato e, quindi, vende quest'ultimo. In tal caso l'imposta sarà liquidata separatamente con riferimento a tre periodi di maturazione di incremento. Per il primo, si assumerà come valore finale quello dell'area «vergine» alla data di inizio dei lavori di costruzione e come valore iniziale quello dell'area stessa al momento del suo acquisto od alla diversa data di riferimento secondo le regole dettate dalla disciplina dell'INVIM; per il secondo, si assumerà come valore finale quello dell'area di risulta al momento di inizio dei lavori di ricostruzione e come valore iniziale quello del fabbricato (che è stato, poi, demolito) alla data di ultimazione dello stesso; per il terzo, si assumerà come valore finale quello del fabbricato ricostruito al momento della sua vendita e come valore iniziale quello del fabbricato stesso al momento della ultimazione dei lavori di ricostruzione.

Continuando nell'esame della sentenza n. 4968 va sottolineato che la fattispecie considerata dalla Corte si riferisce all'ipotesi in cui il processo di ricostruzione fa capo e si esaurisce con riferimento ad un identico soggetto. In altri termini, il caso esaminato riguarda un soggetto che acquista il fabbricato, procede alla sua demolizione totale o quasi, quindi provvede alla ricostruzione e trasferisce il fabbricato così ultimato (ovvero in presenza di siffatto fabbricato ultimato viene a compiersi il decennio).

Ed è appunto in relazione a tale ipotesi che questo Ministero (ricorrendo, ovviamente, le altre condizioni sovraillustrate di totale demolizione ovvero di «demolizione così penetrante ed avanzata da ridurre l'originaria costruzione a semplici elementi strutturali residui privi, in quanto tali, di un'autonoma valenza commeciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile, in una prima fase, e mere componenti della costruzione completamente ristrutturata, in una seconda fase») muta, con la presente circolare, il proprio orientamento interpretativo nel senso di ritenere estensibile all'ipotesi stessa la particolare disciplina del sesto comma dell'art. 6; e ciò, ovviamente, qualunque sia la causa del trasferimento del fabbricato ricostruito, vuoi per vendita, donazione o successione.

Resta pertanto fermo l'orientamento ministeriale, finora seguito, circa l'inapplicabilità del detto sesto comma all'ipotesi di trasferimento di fabbricato non ultimato (cosiddetto trasferimento del «rustico»); tale orientamento, più volte manifestato con riferimento all'utilizzazione di area «vergine», deve ora intendersi esteso nei riflessi dell'utilizzazione di area di risulta.

Ed invero, pur nella più ampia interpretazione di tale comma fornita dalla Corte di cassazione, non sembra potersi porre in dubbio — nonostante il formarsi in questi ultimi anni di una giurisprudenza da parte della commissione tributaria centrale contraria alla tesi ministeriale — che sia la formulazione del comma che la disciplina, in genere, della tecnica applicativa dell'INVIM inducono all'esigenza, per potersi far luogo alla rilevazione «segmentata» dell'incremento di valore, che il processo costruttivo sia iniziato e concluso dallo stesso soggetto.

Né può essere addotto in contrario che il «rustico» non è suscettibile di avere una propria valutazione economica e di recepire l'influenza di fattori esterni incrementativi di valore; ciò è contraddetto proprio dal fatto che il «rustico» è oggetto di cessione e per essa viene quantificato un prezzo che risente della fase di strutturazione del rustico stesso e della sua posizione sul territorio.

D'altro canto, estendere la disciplina del sesto comma anche all'ipotesi in discorso significherebbe che all'atto del trasferimento del «rustico» si dovrebbe attrarre a tassazione soltanto il primo periodo di incremento e, cioè, quello maturato fino all'inizio della costruzione o ricostruzione, rinviando la tassazione del secondo periodo (quello che va dall'ultimazione della costruzione o ricostruzione fino al trasferimento) al momento del trasferimento del fabbricato ultimato ed in testa al soggetto che ha provveduto a completare i lavori di costruzione.

Ciò, con la conseguenza che tutti i trasferimenti del «rustico» che avvengono nel periodo intermedio sfuggirebbero completamente alla tassazione INVIM, nonostante che ben può esserci stato incremento di valore ascrivibile a fattori esterni; senza contare l'incentivazione, con un siffatto sistema, ad eludere l'imposta.

Parimenti resta fermo l'orientamento ministeriale assunto in relazione all'ipotesi in cui nel corso del procedimento di costruzione su area «vergine» (ovvero, per effetto del mutato indirizzo interpretativo, nel corso del procedimento di ricostruzione su area di risulta nei sensi come sopra illustrati) e prima della ultimazione della costruzione venga a compiersi il decennio. In tale ipotesi, permanendo l'identità del soggetto che ha iniziato l'utilizzazione edificatoria dell'area, non si ravvisano motivi che ostino all'applicazione del sesto comma dell'art. 6 sempreché poi la costruzione o ricostruzione sia continuata e completata dallo stesso soggetto. Si ricorda che, nella fattispecie, sarà assunto a tassazione, al compimento del decennio, l'incremento di valore maturato fino alla data in cui è stata iniziata la costruzione o ricostruzione; al compimento del successivo decennio, con il fabbricato ultimato, ovvero all'atto dell'antecedente trasferimento del fabbricato ultimato, sarà assunto a tassazione l'incremento di valore maturato a decorrere dalla data di ultimazione del fabbricato stesso.

Da ultimo, va detto che non sorgono particolari problemi in relazione al caso di trasferimenti separati di unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio costruito sull'area di risulta; la situazione, infatti, è analoga a quella conseguente alla costruzione su area «vergine». Devesi solo ricordare, come evidenziato in altre occasioni, che per la determinazione delle quote di incremento da assoggettare a tassazione i rapporti vanno fatti sulla base di elementi di carattere fisico e significativi (quali, ad esempio, i millesimi di proprietà ovvero la superficie od il volume).

*
* *

Gli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA. valuteranno le controversie pendenti alla luce dell'illustrato, mutato indirizzo interpretativo, disponendo per l'abbandono della relativa pretesa fiscale nascente dal denegato riconoscimento dell'applicabilità del sesto comma dell'art. 6 laddove, invece, la norma operi ai sensi di quanto sopra detto.

In proposito va rilevato che l'applicabilità del sesto comma dell'art. 6 ai soggetti diversi dalle imprese di costruzione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 (vd. sentenza della Corte di cassazione, sez. I, n. 1726 dell'11 aprile 1989).

*
* *

Agli ispettorati compartimentali delle tasse viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del registro compresi nella propria circoscrizione. Gli ispettorati stessi avranno cura di fornire alla scrivente un cenno di assicurazione.

Il Ministro: FORMICA

91A1839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 73

Corso dei cambi del 15 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,350	1243,350	1244 —	1243,350	1243,350	1243,350	1243,320	1243,350	1243,350	1243,350
E.C.U.	1529,300	1529,300	1530 —	1529,300	1529,300	1529,300	1529,650	1529,300	1529,300	1529,300
Marco tedesco	740,580	740,580	740,750	740,580	740,580	740,580	740,540	740,580	740,580	740,580
Franco francese	219,470	219,470	219,900	219,470	219,470	219,470	219,470	219,470	219,470	219,470
Lira sterlina	2218,600	2218,600	2222 —	2218,600	2218,600	2218,600	2218,600	2218,600	2218,600	2218,60
Fiorino olandese	657,420	657,420	657,750	657,420	657,420	657,420	657,410	657,420	657,420	657,42
Franco belga	36,046	36,046	36,050	36,046	36,046	36,046	36,043	36,046	36,046	36,040
Peseta spagnola	12,026	12,026	12,060	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,026	12,020
Corona danese	193,490	193,490	193,630	193,490	193,490	193,490	193,500	193,490	193,490	193,49
Lira irlandese	1981,500	1981,500	1983 —	1981,500	1981,500	1981,500	1981,500	1981,500	1981,500	—
Dracma greca	6,832	6,832	6,840	6,832	6,832	6,832	6,833	6,832	6,832	—
Escudo portoghese	8,550	8,550	8,530	8,550	8,550	8,550	8,547	8,550	8,550	8,550
Dollaro canadese	1080,850	1080,850	1081 —	1080,850	1080,850	1080,850	1080,550	1080,850	1080,850	1080,850
Yen giapponese	9,215	9,215	9,185	9,215	9,215	9,215	9,210	9,215	9,215	9,210
Franco svizzero	874,710	874,710	875,50	874,710	874,710	874,710	874,900	874,710	874,710	874,710
Scellino austriaco	105,213	105,213	105,300	105,213	105,213	105,213	105,223	105,213	105,213	105,210
Corona norvegese	190,660	190,660	190,750	190,660	190,660	190,660	190,610	190,660	190,660	190,660
Corona svedese	205,590	205,590	205,600	205,590	205,590	205,590	205,610	205,590	205,590	205,590
Marco finlandese	314,200	314,200	314,700	314,200	314,200	314,200	314,620	314,200	314,200	—
Dollaro australiano	969,800	969,800	970 —	969,800	969,800	969,800	969,800	969,800	969,800	969,800

Media dei titoli del 15 aprile 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	69,25
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,75
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,200
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,750
» » » 22- 6-1987/91	98,330
» » » 18- 3-1987/94	84,300
» » » 21- 4-1987/94	83,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,480
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,460
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,230
» » » TR 2,5% 1983/93	96,50

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,95
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,525
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	101,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,700
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	99,580
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,150
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,250
» » » »	18- 6-1986/93	99,525
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,125
» » » »	1- 8-1988/93	99,980
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	98,775
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,325
» » » »	18-11-1986/93	99,100
» » » »	19-12-1986/93	99,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,925
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,025
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1988/94	99,750
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99,145
» » » »	1- 1-1990/95	99,250
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	99,050
» » » »	1- 3-1990/95	99,400
» » » »	1- 4-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1985/95	99,050
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	98,400
» » » »	1- 7-1985/95	98,600
» » » »	1- 7-1990/95	99,15
» » » »	1- 8-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1985/95	98,275
» » » »	1-10-1985/95	98,375
» » » »	1-11-1985/95	98,475
» » » »	1-12-1985/95	98,550
» » » »	1- 1-1986/96	98,575
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,280
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 3-1986/96	99,625
» » » »	1- 4-1986/96	99,775
» » » »	1- 5-1986/96	99,425
» » » »	1- 6-1986/96	99,775
» » » »	1- 7-1986/96	98,350
» » » »	1- 8-1986/96	98,150
» » » »	1- 9-1986/96	98,225
» » » »	1-10-1986/96	97,400
» » » »	1-11-1986/96	97,575
» » » »	1-12-1986/96	97,725
» » » »	1- 1-1987/97	97,930
» » » »	1- 2-1987/97	98,175
» » » »	18- 2-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,675
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	98,575
» » » »	1- 6-1987/97	98,150
» » » »	1- 7-1987/97	97,575
» » » »	1- 8-1987/97	97,275
» » » »	1- 9-1987/97	97,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,600
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	99 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,725
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,825
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,05
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,925
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,700
» » »	12,50%	1-10-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993	99,450
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,425
» » »	12,50%	17-11-1993	99,450
» » »	12,50%	1-12-1993	99,275
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,25

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,880
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,230
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,900
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,525
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,350
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,880
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M15041

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 aprile 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 aprile 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1991 è di L. 97,11, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 è di L. 94,35 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 aprile 1992 è di L. 89,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A1840

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica civile all'istituto «Ancelle missionarie di Cristo Re», in Palermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 15 Interno, foglio n. 123, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'istituto «Ancelle missionarie di Cristo Re», con sede in Palermo.

91A1826

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «*Gazzetta Ufficiale*» *e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:*

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, *Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37* - ROMA, *Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A* - TORINO, *Cartiere Miliani* Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere* ***l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 3 0 9 1 *

L. 1.200